



COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE "CONSULE TERRITORIALI"

SOMMARIO

ART. 1 Oggetto	P. 2	ART. 9 Assemblea Territoriale	P. 5
ART. 2 Finalità	P. 2	ART. 10 Coordinamento delle Consulte	P. 5
ART. 3 Costituzione- e Individuazione territoriale P.2		ART. 11 Sede, mezzi, e albo della Consulta	P. 5
ART. 4 La Consulta territoriale – funzioni e compiti P. 3		ART. 12 Diritto-dovere di partecipazione e Decadenza	P. 5
ART. 5 Rapporti con l'Amministrazione comunale – Accesso agli atti	P. 3	ART. 13 Adempimenti della prima seduta	P. 5
ART. 6 Composizione e durata	P. 4	ART. 14 Svolgimento delle sedute	P. 6
ART. 7 Organi della Consulta Territoriale	P. 4	ART. 15 Modalità di Convocazione	P. 6
ART. 8 Il Coordinatore	P. 4	ART. 16 Norme transitorie finali	P. 6

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23 novembre 2010

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento attua i principi affermati dall'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto per promuovere e valorizzare la partecipazione popolare, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'Amministrazione comunale gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità sociale e rappresentanze elettive.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 44¹ dello statuto comunale, disciplina la composizione, le finalità, gli organi e il funzionamento degli organismi di partecipazione territoriale, denominati CONSULE TERRITORIALI.

Art. 2 - Finalità

1. Le Consulte Territoriali, secondo quanto previsto dallo statuto comunale, sono finalizzate alla promozione della partecipazione popolare alla vita amministrativa comunale e alla realizzazione di una forma di decentramento territoriale collegata alla gestione degli affari pubblici della collettività senza fini utilitaristici e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Attraverso tali organismi partecipativi, il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale.

Art. 3 - Costituzione e individuazione territoriale

1. Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilisce la costituzione delle Consulte Territoriali e ne determina il numero e gli ambiti territoriali, considerando le tradizioni storiche, sociali e culturali delle frazioni costituenti il Comune e tenendo altresì presente la loro collocazione geografica e l'omogeneità dei problemi che li contraddistinguono.
2. In considerazione delle sopra indicate caratteristiche vengono individuate le seguenti Consulte Territoriali:

Consulta 1	Centro Storico di Marsciano, Zona Via Larga, Ammeto, Tripoli, Cerro, Schiavo, Zona Ponte
Consulta 2	Cerqueto, Morcella, S.Elena, Migliano, Compignano
Consulta 3	Pieve Caina, Spina, S.Apollinare, Mercatello Monte Vibiano Vecchio e Nuovo
Consulta 4	Papiano, Papiano Stazione, Castello delle Forme, San Valentino della Collina, Olmeto
Consulta 5	San Biagio della Valle, Castiglione della Valle, Villanova, Badiola

¹ **Dallo statuto comunale: Art. 44 Le Consulte Territoriali delle Associazioni**

Sono istituite le Consulte Territoriali delle Associazioni, per la promozione della partecipazione popolare alla vita amministrativa comunale e per la realizzazione di una forma di decentramento territoriale finalizzata alla gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a scopi corporativi o utilitaristici personali. Il numero di tali Consulte Territoriali, gli ambiti di aggregazione, il loro funzionamento sono disciplinati dall'apposito regolamento di partecipazione, che dovrà tenere conto dei rapporti storici di continuità ed omogeneità delle frazioni interessate nel definire gli ambiti di aggregazione delle stesse. La partecipazione alle consulte Territoriali è limitata alle forme associative formalmente costituite, il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e depositato in copia conforme, con l'indicazione del numero degli aderenti tale da poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune. Sono esentati dalle limitazioni di cui al presente comma le Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Regionale e le associazioni di volontariato costituite a norma di legge. La Consulta Territoriale è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, delle associazioni indicate nei precedenti commi. Le Consulte Territoriali possono presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte e richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale delle questioni relative alla tutela di interessi collettivi e specifici del territorio. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, comunque alla Consulta Territoriale, motivandolo, l'accoglimento o il diniego della proposta stessa.

Le Consulte Territoriali formulano proprie osservazioni scritte sulla proposta di bilancio preventivo predisposta dalla Giunta comunale. Tali osservazioni sono consegnate ai Capigruppo consiliari prima della discussione del bilancio in Consiglio Comunale. Alle Consulte territoriali si applica il principio di sussidiarietà sancito dall'ordinamento delle autonomie locali e dal presente statuto

3. Il Consiglio comunale provvede a tutte le successive modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 4 – La Consulta territoriale – funzioni e compiti

1. La Consulta Territoriale è un istituto di partecipazione realizzato attraverso la valorizzazione delle realtà associative territoriali formalmente costituite, il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e depositato in copia conforme, con l'indicazione del numero degli aderenti, tale da poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune. Alle Associazioni già iscritte in Albi Regionali e/o Nazionali sarà consentita una procedura semplificata di iscrizione.
2. La Consulta Territoriale svolge le seguenti funzioni:
 - a. organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la popolazione della zona di riferimento per discutere problemi comuni e per raccogliere pareri su questioni particolari di interesse comunale;
 - b. proporre studi e ricerche per la conoscenza della zona di riferimento e per la più efficace soluzione dei suoi problemi;
 - c. convocare assemblee per la pubblica informazione e discussione dei problemi inerenti la zona di riferimento, dei quali la Consulta Territoriale si farà portavoce presso l'Amministrazione comunale;
 - d. sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento;
 - e. presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte e richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale delle questioni relative alla tutela di interessi collettivi e specifici del territorio. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, comunica alla Consulta Territoriale, motivandolo, l'accoglimento o il diniego della proposta stessa;
 - f. formulare proprie osservazioni scritte sulla proposta di bilancio preventivo predisposta dalla Giunta comunale. Tali osservazioni sono consegnate ai Capigruppo consiliari ~~almeno 3 giorni~~ prima della discussione del bilancio in Consiglio Comunale;
 - g. esprimere i pareri richiesti dall'Amministrazione comunale;
 - h. chiedere la convocazione del Coordinamento comunale delle Consulte per affrontare problematiche di comune interesse.
3. Alle Consulte territoriali si applica il principio di sussidiarietà sancito dall'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto.

Art. 5 - Rapporti con l'Amministrazione comunale – Accesso agli atti

1. I rapporti tra le Consulte Territoriali e l'Amministrazione comunale sono caratterizzati dalla reciproca collaborazione e confronto in attuazione dei richiamati principi della sussidiarietà e della trasparenza amministrativa.
2. In tale contesto, l'Amministrazione comunale, per il tramite dei soggetti a ciò appositamente delegati e dell'ufficio comunale di riferimento - Settore Servizi Sociali – Associazionismo, comunica costantemente e tempestivamente a ciascuna Consulta Territoriale, nella persona del suo Coordinatore:
 - a) le diverse attività ed opere pubbliche che l'Amministrazione comunale intende realizzare,
 - b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo annuale,
 - c) gli strumenti urbanistici ed edilizi, che riguardano il territorio comunale, prima della loro definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. Ove ciò non fosse possibile per limiti temporali che comprometterebbero l'esecuzione dei lavori o la loro possibile realizzazione, la relativa documentazione è trasmessa alla Consulta Territoriale competente, unitamente alla delibera del Consiglio comunale. L'individuazione della consulta di riferimento è effettuata dal Responsabile del procedimento nella fase istruttoria.
3. L'Ufficio Segreteria invia al Coordinatore di ciascuna Consulta l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e l'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.
4. Per il migliore espletamento delle proprie funzioni, le Consulte, attraverso il loro Coordinatore, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi di quanto disposto dallo statuto e dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii., con esenzione delle spese dovute, ai sensi del Regolamento comunale in materia.

5. Le Consulte possono, inoltre, richiedere l'audizione di Amministratori comunali oppure la convocazione di assemblee o altre forme di consultazione dei cittadini, come specificato nel precedente articolo 4.

Art. 6 - Composizione e durata

1. Ciascuna Consulta Territoriale è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, delle Associazioni indicate nel precedente articolo 4, che svolgono prevalentemente le loro attività negli ambiti territoriali di riferimento, nominati dal Consiglio Comunale, ai sensi del successivo art. 13 comma 1.
2. L'ufficio comunale di riferimento, verificati i requisiti richiesti per ciascuna Associazione, predisponde **annualmente** per ciascuna Consulta un elenco dei componenti e ne trasmette copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 7 – Organi della Consulta territoriale

1. Sono organi della Consulta Territoriale: Il Coordinatore della Consulta Territoriale; l'Assemblea dei residenti nella zona di riferimento, il Coordinamento delle Consulte.

Art. 8 – Il Coordinatore

1. La Consulta Territoriale, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Coordinatore, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, sulle proposte o autocandidature presentate.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore e di Consigliere comunale.
3. Il Coordinatore rappresenta la Consulta Territoriale e assicura i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede le riunioni, predisponde l'ordine del giorno, firma i verbali;
 - b) dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di Consulta avvalendosi della collaborazione del Segretario di cui al successivo comma 7, il quale redige i verbali in apposito registro;
 - c) invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale copia delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta Territoriale, nonché copia dei relativi verbali;
 - d) convoca e presiede le assemblee promosse dalla Consulta Territoriale.
4. In caso di assenza, il Coordinatore viene sostituito da un membro della Consulta Territoriale, designato dalla Consulta stessa ad esercitare le funzioni vicarie.
5. In caso di dimissioni, il Coordinatore viene sostituito mediante elezione ai sensi del primo comma.
6. Per l'espletamento dei compiti attribuiti alla Consulta Territoriale, il Coordinatore ha diritto all'informazione prevista per i Consiglieri comunali, come indicato nel precedente articolo 5.
7. Il Coordinatore della Consulta Territoriale riceve gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e tutte le altre comunicazioni in forma scritta, via fax o per posta elettronica.
8. Il Coordinatore, è coadiuvato da un Segretario, da lui scelto tra i membri della Consulta Territoriale. Qualora all'interno della Consulta nessuno accetti tale incarico, il verbale verrà redatto a turno dai membri della Consulta Territoriale su incarico del Coordinatore.

Art. 9 - Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale ha lo scopo di:
 - a) ampliare e rendere attiva ed effettiva la partecipazione della popolazione della zona di riferimento all'attività amministrativa del Comune, sia come singole persone sia come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio;
 - b) consentire alla Consulta Territoriale di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita della zona di appartenenza.
2. L'Assemblea Territoriale è formata da tutti i residenti della zona di riferimento ed è presieduta dal Coordinatore della Consulta Territoriale. L'Assemblea è validamente costituita quando partecipino almeno venti residenti elettori della zona di riferimento la cui partecipazione dovrà essere registrata nell'apposito registro.
3. Compete all'Assemblea discutere ed approvare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione. Le decisioni assembleari, per essere valide,

devono essere assunte a maggioranza del numero dei residenti elettori presenti al momento della votazione.

4. La convocazione è disposta dal Coordinatore della Consulta almeno una volta all'anno, su determinazione della Consulta Territoriale oppure su richiesta di tre membri della Consulta Territoriale, su richiesta sottoscritta da almeno venti residenti elettori nella zona di competenza su richiesta del Sindaco o Assessore delegato o del Presidente del Consiglio Comunale.
5. L'Assemblea è convocata tramite avvisi scritti, recanti l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, da pubblicare all'albo comunale almeno cinque giorni prima della data della riunione. A tali avvisi deve essere assicurata la massima divulgazione, mediante affissione in luoghi pubblici e con altre forme di pubblicità anche via web.

Art. 10 - Coordinamento delle Consulte

1. Per armonizzare l'attività delle Consulte e promuovere la collaborazione tra le stesse, è istituito il Coordinamento delle Consulte.
2. Il Coordinamento delle Consulte è composto dal Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente e dai Coordinatori delle Consulte Territoriali.
3. Il Coordinamento delle Consulte è convocato dal Sindaco, o suo Delegato, autonomamente oppure su richiesta concordata dei Coordinatori. ~~[di almeno 3 coordinatori]~~
4. Il Coordinamento delle Consulte:
 - a) pone allo studio l'acquisizione di strumenti sempre più idonei per una corretta realizzazione della partecipazione;
 - b) assiste e sostiene l'attività delle Consulte Territoriali;
 - c) istruisce e riferisce al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco o suo delegato, sulle attività delle Consulte Territoriali;
 - d) mette in atto quant'altro ritiene opportuno ai fini del coordinamento tra le Consulte.

Art. 11 - Sede, mezzi e albo della Consulta

1. Il Comune mette a disposizione delle Consulte Territoriali le sedi ed i mezzi di cancelleria, nonché quant'altro strettamente indispensabile al funzionamento dell'organismo.
2. Le spese per funzionamento e le attività della Consulta Territoriale, ivi comprese l'informazione e la pubblicizzazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, che provvederà con appositi atti.
3. In sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio comunale assegna su apposito capitolo i fondi necessari per l'attività delle Consulte Territoriali.
4. L'Amministrazione comunale provvede ad installare un apposito spazio fisico esposto al pubblico ed un apposito spazio web sul sito istituzionale, nei quali la Consulta Territoriale affigge gli avvisi di convocazione della Consulta e dell'Assemblea Territoriale e i verbali contenenti le decisioni della stessa e ogni altra comunicazione che intenda rivolgere alla popolazione.

Art. 12 – Diritto – dovere di partecipazione e decadenza

1. La partecipazione alla Consulta Territoriale è un diritto – dovere delle forme associative, come definite all'articolo 4 comma 1 del presente regolamento.
2. Qualora l'Associazione cessi, si scioglia e sia cancellata dall'elenco comunale delle Associazioni, il suo rappresentante perde la qualità di membro della Consulta.
3. Il Coordinatore, annualmente, in sede di riunione del Coordinamento delle Consulte, trasmette al Sindaco o suo delegato una relazione sul funzionamento della Consulta da lui diretta, nella quale si accertano le presenze dei componenti e i casi in cui si è verificata la perdita dei requisiti, ai sensi del precedente comma 2.
4. Il Consiglio comunale dispone la revoca dell'intera Consulta o la riorganizzazione degli strumenti di partecipazione quando essi non adempiano in modo ripetuto ai doveri statutari o non rispettino e infrangano gravemente il regolamento.

Art. 13 - Adempimenti di prima applicazione

1. Su proposta del Presidente del Consiglio o della Giunta Comunale, il Consiglio Comunale provvede alla nomina delle Consulte Territoriali, ai sensi del precedente articolo 6 comma 1, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

- 2012/06/27
2. La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato o dal Presidente del Consiglio entro il ventesimo giorno dall'esecutività della deliberazione consiliare di nomina di cui al precedente comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco o suo delegato provvede altresì alla convocazione delle Assemblee Territoriali.

Art.14 – Modalità di Convocazione

1. La convocazione della seduta della Consulta Territoriale, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è trasmessa dal Coordinatore mediante posta elettronica o fax, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere anche solo telefonica o in forma sms; in tale evenienza all'inizio della riunione la Consulta ratifica la validità della convocazione.
2. Le convocazioni delle Consulte sono inviate per conoscenza al Sindaco, alla Giunta e ai capigruppo Consiliari
3. La Consulta Territoriale deve essere convocata dal Coordinatore anche qualora ci sia la richiesta scritta di 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Sindaco o Assessore delegato.

Art. 15 – Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche.
2. Quando la trattazione dell'argomento riguarda qualità e comportamenti di persone, il Coordinatore dispone che la seduta sia segreta.
3. Alla popolazione deve essere data notizia dello svolgimento della seduta mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo posto all'esterno della sede della zona di riferimento.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
5. Il Sindaco o un Assessore suo delegato, il Presidente del Consiglio o un Consigliere suo delegato e gli Amministratori comunali possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
6. Il verbale della seduta è redatto, su apposito registro ai sensi del precedente art. 8 comma 3 lett. b, dal Segretario, che lo deve sottoscrivere unitamente al Coordinatore. Copia dei verbali delle riunioni è inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In tal caso l'argomento posto all'ordine del giorno viene rinviato alla seduta successiva per un nuovo esame. In caso di ulteriore parità, prevale il voto del Coordinatore. Nelle votazioni deve essere verbalizzato il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti, precisando il nome di chi li ha formulati.
8. Ai membri delle Consulte Territoriali non compete alcuna indennità o compenso.

Art. 16 - Norme transitorie finali

1. Il regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare, verrà pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore, terminata la ripubblicazione, il giorno successivo.
2. Durante il periodo di pubblicazione, copia dello stesso è inviata a tutte le organizzazioni associative presenti sul territorio.
3. Le Consulte Territoriali hanno il potere di auto regolamentarsi, nel rispetto delle norme dell'ordinamento e di quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Per tutto quanto non disciplinato, si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia di partecipazione, diritto di accesso, trattamento dei dati, tutela della privacy e ordinamento delle autonomie locali.